



ACCONTO TASI – entro il 18 Giugno 2018

GUIDA INFORMATIVA



Premessa

La TASI è stata istituita con l'art. 1, comma 639 e ss. della Legge N. 147 del 27/12/13 (Legge di Stabilità 2014). Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di immobili, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'Imposta Municipale propria (IMU) di cui all'art. 13 comma 2 del D.L. n.201/2011, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. Il Comune con propri atti di Consiglio comunale (atti n. 18 e 19 /2014) ha individuato le fattispecie imponibili e le aliquote applicabili ai fini Tasi per gli anni 2014 e 2015.

Con la Legge n. 208 del 28/12/2015 il legislatore ha disposto la **CANCELLAZIONE della TASI sulle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dalla disciplina dell'IMU.** Pertanto, a decorrere dal 01/01/2016, tutti coloro che hanno la proprietà o altro diritto reale di godimento sull'immobile adibito ad abitazione principale e relative pertinenze **NON devono pagare la TASI per quegli immobili.**

Ne deriva che a Castel Bolognese, a decorrere dal 01/01/2016, la TASI è applicabile unicamente ai fabbricati strumentali agricoli, come definiti dal comma 8 art. 13 DL 201/2011 convertito nella Legge n. 214/2011 (rif. art.9, comma 3- bis del D.L. 557/93).

Per l'anno 2018 l'aliquota da applicare non è variata rispetto all'anno 2017 e 2016 ed è stabilita nella misura dell'1 per mille, come da Delibera C.C. n. 26 del 29/04/2016: "TASI - Ricognizione aliquote valide per l'anno 2016" (precedente delib. CC n. 19 del 28/4/2014 in vigore per gli anni 2014 e 2015).

Il soggetto passivo dovrà versare l'imposta tramite modello **F24, codice tributo 3959**, indicando il codice catastale Comune: **C065**, suddividendo il pagamento annuale in 2 rate, rispettivamente del 50% ciascuna, con scadenza: entro il **18/06/2018 per la rata in acconto; entro il 17/12/2018 per la rata a saldo.**

La Tasi è calcolata in proporzione alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso dell'immobile. La base imponibile Tasi è calcolata con la medesima modalità prevista per l'IMU. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 10% dell'ammontare complessivo del tributo dovuto, mentre la restante parte, pari al 90%, è a carico del possessore. L'occupante ed il possessore sono titolari di autonome obbligazioni tributarie. Per la dichiarazione TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione IMU.

Si riporta il comma 3-bis del D.L. 557/93 che individua i fabbricati strumentali agricoli:
3-bis. Ai fini fiscali deve riconoscersi carattere di ruralità alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell'attività agricola di cui all'articolo 2135 del codice civile e in particolare destinate:
a) alla protezione delle piante;
b) alla conservazione dei prodotti agricoli;
c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l'allevamento; d) all'allevamento e al ricovero degli animali;
e) all'agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 20 febbraio 2006, n. 96;
f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell'azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento;
g) alle persone addette all'attività di alpeggio in zona di montagna;
h) ad uso di ufficio dell'azienda agricola;
i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;
l) all'esercizio dell'attività agricola in maso chiuso.

E' possibile eseguire On-Line il calcolo dell'imposta dovuta 2018 :

